

Credito Piemontese



Gruppo bancario Credito Valtellinese

STATUTO

TITOLO I

Denominazione – Durata – Sede – Oggetto

Articolo 1

1. E' costituita una Banca nella forma di Società per Azioni con la denominazione di "CREDITO PIEMONTESE S.p.A".
2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.
3. La Società fa parte del Gruppo bancario Credito Valtellinese. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Banca capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli amministratori forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle predette disposizioni.

Articolo 2

1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga.

Articolo 3

1. La società ha sede legale in Torino. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con delibera del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le necessarie formalità presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.
2. Essa può, nel rispetto delle norme vigenti, istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Articolo 4

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.
2. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni e i servizi bancari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO II

Patrimonio sociale – Azioni

Articolo 5

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) da ogni altra riserva.

Articolo 6

1. Il capitale sociale è di euro 326.203.920 (trecentoventiseimilioniduecentotremilanovecentoventi), suddiviso in n. 65.240.784 (sessantacinquemilioniduecentoquarantamilasettecentoottantaquattro) azioni del valore unitario di euro 5 (cinque) ciascuna, e potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

2. Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni.

3. La partecipazione al capitale sociale è regolata dalle norme di legge.

4. Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione; la legittimazione all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni e la circolazione delle stesse sono disciplinate dalla normativa speciale in materia.

Articolo 7

1. La qualità di Socio comporta l'adesione all'atto costitutivo, allo Statuto ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, anche anteriori all'acquisto di tale qualità.

2. Il domicilio di ogni Socio, per quanto riguarda i suoi rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

3. Il diritto di recesso è esercitabile dai Soci solo nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione, modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

Assemblee

Articolo 8

1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

3. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'Assemblea è convocata presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Articolo 9

1. Le formalità di convocazione delle assemblee, il diritto di intervento e di rappresentanza, l'oggetto delle deliberazioni sono regolate dalle norme di legge.
2. Per l'intervento in Assemblea è necessario che venga fatta pervenire presso la Sede sociale almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione la comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti è tenuto ad effettuare all'emittente, in conformità alle proprie scritture contabili, ai sensi della normativa vigente.
3. Per la validità della costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e la validità delle relative deliberazioni si osservano le norme di legge.
4. Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge e dal presente Statuto, l'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Articolo 10

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o, in loro assenza, da persona designata dagli intervenuti.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario scelto dall'Assemblea, anche tra non soci, o da un notaio, a norma di legge o quando il Presidente lo reputi opportuno.
3. Il Presidente può nominare due scrutatori, scelti tra i presenti.
4. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.
5. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata mediante deliberazione adottata a maggioranza e senza necessità di ulteriore pubblicazione.

Articolo 11

1. Le deliberazioni di ogni Assemblea saranno fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle assemblee, verrà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario, o dal Notaio, se nominato a tale incarico, e dagli scrutatori.
2. Le copie e gli estratti di questi verbali, che debbano essere prodotti in giudizio o altrove, saranno dichiarati conformi dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV

Amministrazione

Articolo 12

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea e composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 Consiglieri secondo le determinazioni dell'Assemblea stessa.
2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Gli Amministratori devono possedere e mantenere, a pena di decadenza dalla carica, i requisiti

in ogni tempo previsti dalla vigente normativa. Almeno due Amministratori devono possedere anche i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per i sindaci di società con azioni quotate nei mercati regolamentati.

4. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo da parte degli Amministratori in altre società.

5. Almeno due Consiglieri di Amministrazione devono essere non esecutivi secondo quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia.

6. Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi di legge.

7. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che potrà essere scelto al proprio interno o tra persone esterne anche non dipendenti, purché fornite di idonea preparazione ed esperienza.

Articolo 13

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento anche del vice Presidente, le funzioni sono assolve dal Consigliere più anziano di età, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.

Articolo 14

1. Agli Amministratori, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del loro incarico, sono riconosciuti compensi per la carica e gettoni di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di altri eventuali Comitati istituiti con delibera del Consiglio cui partecipano, da fissarsi con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti fissati dall'Assemblea, può altresì determinare che una parte dei compensi degli organi delegati sia collegata ai risultati economici conseguiti dalla Società o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio stesso.

3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà accordare compensi aggiuntivi agli Amministratori che ricoprono cariche particolari in conformità dello Statuto.

Articolo 15

1. Il Presidente convoca il Consiglio presso la Sede sociale o altrove di norma almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata dal Collegio Sindacale oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso e negli altri casi previsti dalla legge.

2. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente o, in sua assenza, da chi lo sostituisce mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso al domicilio od indirizzo – quale comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica – almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con mezzi che ne garantiscono il ricevimento, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione è effettuata con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente almeno un giorno prima della seduta.

3. Sono comunque valide le deliberazioni prese dal Consiglio quando, indipendentemente da ogni formalità di convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi in carica.

4. Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Articolo 16

1. Il Presidente, o chi lo sostituisce a norma del precedente articolo 13, coordina le attività del Consiglio di Amministrazione e guida lo svolgimento delle relative riunioni.
2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese a maggioranza assoluta dei voti; nel caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Articolo 17

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto processo verbale da iscriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal Segretario.
2. Le copie e gli estratti di questi verbali, che debbano essere prodotti in giudizio o altrove, saranno dichiarati conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
 - gli indirizzi generali di gestione, le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari e l'assetto generale dell'organizzazione della Banca;
 - l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
 - l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
 - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze;
 - la costituzione di comitati interni o di commissioni;
 - la nomina, la revoca, le attribuzioni e la determinazione del trattamento economico dei membri della Direzione Generale e degli altri Dirigenti;
 - la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;
 - l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
 - la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti.
2. E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere deliberazioni di adeguamento dello statuto a disposizioni normative, nonché le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti degli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ. e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 19

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare propri poteri e attribuzioni a un Comitato Esecutivo o, in alternativa, a un Amministratore Delegato.
2. Il Consiglio può inoltre conferire ad uno o più dei suoi membri poteri per il compimento di determinate categorie di atti o di singoli negozi.
3. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente ai membri della Direzione Generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi nonché ad altri dipendenti della Società o di società del Gruppo Credito Valtellinese – singolarmente o riuniti in Comitati – entro predeterminati limiti di importo.
5. Le decisioni assunte dai titolari di deleghe andranno, singolarmente, portate a conoscenza del Comitato Esecutivo e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, al quale il comitato riferirà inoltre sulle singole decisioni da esso assunte.

Articolo 20

1. Il Comitato Esecutivo, ove istituito, dura in carica un anno ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri.
2. Ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, e il Vice Presidente.
3. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione e sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, salva diversa determinazione del Consiglio.
6. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna seduta, che deve essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso.
7. Le copie e gli estratti di questi verbali, che debbano essere prodotti in giudizio o altrove, sono dichiarati conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.
8. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono anche essere tenute in videoconferenza, purché nel rispetto dei requisiti indicati all'art. 15. In tal caso il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Articolo 21

1. Il Presidente o chi lo sostituisce può promuovere nei casi di urgenza qualsiasi azione giudiziaria o amministrativa, in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede, giudizio arbitrale, e compiere ogni atto giudiziario, compresa la nomina di avvocati, procuratori e il rilascio di procure e deleghe, fermo l'obbligo di portare le decisioni assunte a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla sua prima riunione successiva.
2. Nei casi di assoluta urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può inoltre assumere, su conforme proposta del Direttore Generale o dell'Amministratore Delegato, i provvedimenti che crede necessari e che spetterebbero al Consiglio, con obbligo di riferire al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per le relative deliberazioni.

TITOLO V

Collegio Sindacale

Articolo 22

1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.
2. I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, adotta un apposito regolamento per disciplinare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società da parte dei Sindaci.
4. I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire - presso altre società del Gruppo Credito Valtellinese nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia - cariche in organi diversi da quelli di controllo.
5. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
6. Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi di supervisione strategica e gestionale di tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.

Articolo 23

1. L'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci effettivi per l'intero periodo di durata dell'ufficio nonché il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di altri eventuali Comitati istituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione; ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese per l'adempimento del loro ufficio.
2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e approvato al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i Sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

TITOLO VI

Direzione

Articolo 24

1. La Direzione Generale ha la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione. Di norma essa è composta dal Direttore Generale, coadiuvato, se nominati, da un uno o più Vice Direttori Generali.
2. Non è consentita la contemporanea presenza di un Amministratore Delegato e di un Direttore Generale.
3. La Direzione Generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni e alle direttive degli organi amministrativi. Ad essa sono affidate l'organizzazione, la conduzione e la gestione ordinaria della Banca.
4. Il Direttore Generale è il vertice della struttura interna ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dal Consiglio d'Amministrazione.
5. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue funzioni sono svolte da uno dei

membri della Direzione Generale designato dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento anche di questo, da altro membro della Direzione Generale o dal Dirigente all'uopo designato dal Consiglio.

6. Il Direttore Generale partecipa con funzione consultiva e propositiva alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

TITOLO VII

Firma sociale e rappresentanza

Articolo 25

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono disgiuntamente al Presidente e in caso di sua assenza o impedimento anche temporanei al Vice Presidente e, se nominato, all'Amministratore Delegato.

2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

3. La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

4. La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio al Direttore Generale, Dirigenti, Quadri Direttivi e Dipendenti della Società o di altra società del Gruppo Credito Valtellinese, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

5. Il Consiglio può conferire mandati e procure anche a terzi per il compimento di atti o specifiche categorie di atti.

TITOLO VIII

Bilancio e utili

Articolo 26

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio, osservate le norme di legge.

Articolo 27

1. Gli utili netti, dedotta la quota per la riserva legale e la quota eventualmente non disponibile in ossequio a norme di legge, saranno destinati secondo le decisioni dell'Assemblea all'assegnazione del dividendo ai Soci in ragione delle azioni possedute.

2. La parte residua dell'utile potrà essere destinata all'eventuale costituzione o incremento della riserva straordinaria o di altre riserve comunque denominate, ovvero al fondo di beneficenza e assistenza.

3. I dividendi sulle azioni si prescrivono trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento e l'ammontare degli stessi verrà devoluto alla riserva legale.

TITOLO IX

Revisione legale dei conti

Articolo 28

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale o da un revisore legale iscritti nell'apposito registro ai sensi della normativa vigente.
2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale per la durata prevista dalla disciplina applicabile e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

TITOLO X

Scioglimento

Articolo 29

1. Nel caso di scioglimento anticipato della Società e di liquidazione, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e l'emolumento, in quanto non sia altrimenti disposto dalla legge.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì